



COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

RETTE PRESSO STRUTTURE

RESIDENZIALI A CICLO

CONTINUATIVO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DOMICILIARITÀ

1. Il Comune di Affi si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero stabile di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare e domestico.

ART. 2 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI NECESSITÀ

1. Per le persone di maggiore età, la condizione di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo è subordinata alla previa verifica dello stato di necessità dell'inserimento.
2. L'accertamento dello stato di necessità dell'inserimento stabile in struttura avviene per il tramite di una commissione multidisciplinare composta dalle seguenti professionalità:
 - Assistente Sociale
 - Medico del distretto
 - Medico di base
 - Infermiere
3. La commissione accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso espressamente la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio. La commissione esprime il suo giudizio collegialmente.

ART. 3 - PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

1. L'inserimento in struttura, in ragione del massimo rispetto della dignità della persona, non può mai essere subordinato a clausole di pagamento, ovvero al versamento di denaro, ovvero alla promessa di contribuzione da parte dei figli o di altri soggetti.

TITOLO II INTEGRAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO ALLORQUANDO L'UTENTE NON SIA IN GRADO DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITALITÀ

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'UTENTE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI OSPITALITÀ

1. L'utente ospite della struttura è tenuto al pagamento integrale della retta di ospitalità, nei tempi, nei modi e secondo le tariffe predisposte dagli organi competenti. A tal fine l'utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, stipula un contratto di soggiorno con la struttura che disciplina le obbligazioni nascenti tra la struttura medesima ed utente, nonché tra la struttura ed i garanti od obbligati solidali al pagamento delle prestazioni.

2. L'utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, ai fini del pagamento della retta di ospitalità, è tenuto a predisporre tutto quanto è in sua facoltà per garantire il corretto e puntuale pagamento evitando di tenere comportamenti commissivi ovvero omissivi volti a occultare o non rendere disponibili, in tutto od in parte le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e specie.
3. In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione, l'utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, detratto il valore spettante per le spese personali, acconsente a che ogni credito lui spettante e fino alla concorrenza del valore della retta sia versato direttamente alla struttura ospitante. A tal fine l'utente provvedere direttamente o conferisce mandato a che ogni accredito di sua competenza e fino alla concorrenza del valore della retta sia versato direttamente presso l'istituto bancario della struttura ospitante.
4. In caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, la struttura ospitante, quale titolare del rapporto giuridico con l'utente, provvede in via autonoma ed esclusiva al recupero anche coattivo dei propri crediti.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI OSPITALITÀ

1. Il Comune, laddove l'utente non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, e fatto salvo il comma 3 del presente articolo, intervenire ad integrare la medesima.
A tal fine per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture residenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.
2. Per le persone residenti nel comune di Affi, condizioni per accedere all'integrazione della retta sono:
 - l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
 - l'accertamento della necessità del ricovero stabile in struttura;
 - l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate dell'utente e del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. A tal fine l'utente si deve rendere disponibile a disporre della sua capacità patrimoniale in accordo con l'ente locale e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi di soggiorno.
3. Laddove l'utente facendo riferimento alla proprie entrate ed al proprio patrimonio non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia dei figli, questi sono tenuti a partecipare in ragione della loro capacità economica secondo le fasce ISEE dei medesimi definite attraverso apposita deliberazione di giunta comunale, aggiornata annualmente.
4. L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del Responsabile di Area che erogherà alla struttura di accoglienza, previa istruttoria, la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente ivi compresa la capacità contributiva dei figli risultante dal procedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 6 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI

1. *La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere priva di efficacia giuridica la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 316 ter del c.p.¹.*

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o da chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti o di chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

ART. 7 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

In attuazione dell'art. 406, comma 3 del codice civile, il comune, a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero, ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la persona inserita in struttura, provvede se del caso, per il tramite dei servizi sociali di base, alla richiesta dell'amministratore di sostegno. Pur considerando che la nomina dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, il servizio sociale di base, può chiedere al giudice di nominare una persona che non si trovi in situazione di conflitto di interessi.

La nozione di "contributo" va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro.

Appare utile rilevare, in proposito, che l'art. 316 ter è stato inserito nel codice penale dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e nessun argomento contrario all'inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle previsioni dello stesso art. 316 ter potrebbe trarsi dalla locuzione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo", che pure nella normativa comunitaria viene formulata con termini del tutto generici e privi di uno specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni in danaro e non anche ad agevolazioni ed ausili economici di qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.

Deve considerarsi, poi, che - mentre la norma peculiare posta dall'art. 316 bis c.p., è rivolta specificamente a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati - l'art. 316 ter, sanziona la percezione di per sé indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali, e ciò può ritenersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di ricondurre nell'ambito di quest'ultima fattispecie anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.

Il reato di cui all'art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p., in tutti i casi in cui l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione

TITOLO III CONTRIBUTI DI NATURA SOCIOSANITARIA

ART. 8 - CONTRIBUTI DI NATURA SOCIOSANITARIA RIVOLTI A MINORI DI ETÀ

I contributi di natura sociosanitaria rivolti a minori di età, per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, sono garantiti in presenza di un ISEE di valore pari od inferiore ad euro 10.000 secondo le modalità di dettaglio delineate con delibera di Giunta Comunale (art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 165/2001).

ART. 9 - CONTRIBUTI DI NATURA SOCIOSANITARIA A PERSONE DI MAGGIORE ETÀ

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, il contributo di ospitalità presso le strutture residenziali è garantito in presenza di un ISEE di valore pari od inferiore ad euro 10.000 secondo le modalità di dettaglio delineate dalla Giunta Comunale (art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 165/2001).

L'ISEE viene calcolato secondo quanto stabilito dall'art.6 del DPCM 159 del 2013 integrato delle componente aggiuntiva allorquando siano presenti le condizioni ivi indicate.

I figli tenuti presentare i propri dati per calcolare la componente aggiuntiva di cui all'allegato II del DPCM sono tenuti a collaborare con gli uffici preposti alla erogazione del contributo sociosanitario.